

TRIBUNALE DI COSENZA
E
COMUNE DI SERRA PEDACE

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di maggio nel Palazzo di Giustizia di Cosenza
TRA

Il Tribunale di Cosenza, C.F. 80007050786, nel seguito indicato come Tribunale rappresentato dal DR.SSA MARIA LUISA MINGRONE, la quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto in qualità di Presidente dello stesso Tribunale Cosenza, sito in Cosenza alla Piazza Fausto e Luigi Gullo 87100 Cosenza,

E

il Comune di Serra Pedace C.F. 80006410783, nel seguito indicato come Comune, rappresentato dall'Avv. ANDREA PARISE, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Serra Pedace, domiciliato per la carica nella sede municipale sita in Via Roma 126, 87050 Serra Pedace (CS), che allega alla presente il proprio documento di riconoscimento;

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art 86 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Serra Pedace con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2016 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Serra Pedace consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino contemporaneamente presso di sé attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Serra Pedace specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. L'assegnazione del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Serra Pedace è in ogni caso subordinata al preventivo assenso dell'Ente stesso.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

Il Comune di Serra Pedace, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nel seguente soggetto le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e di impartire ad esso le relative istruzioni: il Responsabile dell'Area Tecnica per l'ambito delle attività presso il Comune, affiancamento alle squadre-operai. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Serra Pedace, si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. Il Comune di Serra Pedace si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto al Comune di Serra Pedace di corrispondere al condannato una retribuzione in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Serra Pedace l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

I soggetti indicati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART. 8

La presente convenzione ha la durata di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è eventualmente rinnovabile.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Per il Tribunale di Cosenza, IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Luisa MINGRONE

Per il Comune di Serra Pedace, IL SINDACO
Avv. Andrea Parise

Cosenza 18.05.2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
18.5.2016
IL DIRETTORE
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone

